- *Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 117° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 1° marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 55 DEL 1° MARZO 1976:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Gironico della provincia di Como.

(11136)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **888.**

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso le facoltà di agraria e di ingegneria dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 812, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di matematica della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658 e 30 novembre 1967, n. 1348, con i quali sono stati assegnati rispettivamente un posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnologie dei materiali dei reattori nucleari della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1956, registro n. 2, foglio n. 26, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di radiotecnica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa;

Viste le deliberazioni dei consigli di facoltà di agraria e di ingegneria, adottate rispettivamente il 21 gennaio 1975, 18 marzo 1975 e 25 giugno 1975, e del senato accademico dell'Università degli studi di Pisa, adottate rispettivamente il 28 ottobre 1974 e 15 aprile 1975;

Viste le rinnovate deliberazioni delle facoltà di agraria e di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa, adottate rispettivamente il 16 settembre 1975 e 28 luglio 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di operare una ridistribuzione di posti di assistente di ruolo al fine di perequare il rapporto assistenti studenti presso le diverse cattedre delle facoltà di agraria e di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa;

Ritenuto che tale finalità può essere soddisfatta con la modificazione organica proposta dagli organi accademici dell'Università degli studi di Pisa;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di disporre le seguenti modificazioni organiche dei posti di assistente di ruolo attribuiti alle cattedre della facoltà di agraria e di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa con i provvedimenti sopra citati;

Considerato che i titolari dei posti hanno manifestato il consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i posti di assistente ordinario, ricoperti dai relativi titolari, già assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di agraria e di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa, sono così ripartiti:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 812, alla cattedra di matematica della facoltà di agraria è attribuito alla cattedra di meccanica agraria, con il titolare dott. Massimo Zoli;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, alla cattedra di tecnologia dei materiali dei reattori nucleari della facoltà di ingegneria è attribuito alla cattedra di impianti chimici, con il titolare dott. Severino Zanelli;

3) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di tecnologia dei materiali dei reattori nucleari della facoltà di ingegneria è attribuito alla cattedra di processi ed apparecchiature di trasferimento, con il titolare dott. Alessandro Brambilla;

4) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 26 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1956, registro n. 2, foglio n. 26, alla cattedra di radiotecnica della facoltà di ingegneria è attribuito alla cattedra di macchine elettriche, con il titolare dott. Giancarlo Zini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 889.

Trasferimento di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 31 ottobre 1963, n. 1726 e 6 dicembre 1968, n. 1382, con i quali, fra l'altro, sono stati assegnati due posti di assistente ordinario alla cattedra di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova;

Viste le deliberazioni, in data 9 ottobre 1974, della facoltà di lettere e filosofia, approvate dal senato accademico nella seduta del 18 ottobre 1974, con le quali venivano proposti i trasferimenti dei dottori Teresa Mantero e Ferruccio Bertini, entrambi assistenti alla cattedra di letteratura latina, rispettivamente a quella di filologia greca e latina e storia della lingua latina nell'ambito della stessa facoltà;

Vista la successiva deliberazione del 25 giugno 1975, con la quale la facoltà, motivando le ragioni di interesse pubblico, rinnovava la richiesta di disporre tali modificazioni dell'organico dei posti di assistente, e visto il parere favorevole a tali richieste nuovamente espresso dal senato accademico nella seduta del 9 ottobre 1975;

Ritenuto che obiettive esigenze didattiche evidenziano la necessità di operare una ridistribuzione dei posti di assistente di ruolo nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia al fine di equilibrare il rapporto tra posti di assistente e cattedre;

Considerato che la cattedra di letteratura latina dispone di un numero sufficiente di assistenti;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di disporre le seguenti modificazioni organiche dei posti di assistente di ruolo nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova;

Considerato che i titolari dei posti hanno manifestato il consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i posti di assistente ordinario ricoperti dai relativi titolari, già assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova sono così ripartiti:

il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, e occupato dalla dott.ssa Teresa Mantero è attribuito, con la titolare stessa, alla cattedra di filologia greca e latina;

il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, alla cattedra di letteratura latina e occupato dal dott. Ferruccio Bertini, è attribuito, con il titolare stesso, alla cattedra di storia della lingua latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. 890.

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina ad Aurisina Sorgenti, in Trieste.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina ad Aurisina Sorgenti, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1975, n. 891.

Autorizzazione alla « Fondazione opera don Pippo », in Forlì, ad accettare un legato.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la « Fondazione opera don Pippo », in Forlì, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in quattro titoli obbligazionari I.R.I. Autostrade 6 % 1967-1977, serie 22 - numeri 1322 - 1323 - 1324 - 1325, del valore nominale globale di L. 400.000, disposto dal sig. Righini Oreste Eugenio con testamento olografo, pubblicato per atto 29 marzo 1974, n. 45265 di repertorio, a rogito dott. Matteo Zambelli, notaio in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. **892.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Amici della badia », in Valganna.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione « Amici della badia », in Ganna di Valganna (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. **893.**

Modificazione allo statuto della fondazione Casa D'Annunzio, in Pescara.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto della fondazione Casa D'Annunzio, in Pescara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, n. 732.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. **894.**

Estinzione della corporazione dei piloti del porto di Torre Annunziata.

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, viene estinta la corporazione dei piloti del porto di Torre Annunziata (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1975, n. **895.**

Estinzione della corporazione dei piloti del porto di Rio Marina.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, viene estinta la corporazione dei piloti del porto di Rio Marina (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. **896.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 22, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano (Chieti), approvato con regio decreto 12 maggio 1938, n. 974.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. **897.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Michele arcangelo e del SS. Redentore, in Sacile.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vittorio Veneto 30 novembre 1972, integrato con successivo decreto 11 aprile 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Michele arcangelo e del SS. Redentore, in località Ronche del comune di Sacile (Pordenone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. **898.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Fortunato e di S. Giovanni Battista, in Matelica.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fabriano e Matelica 1° dicembre 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Fortunato, in frazione Poggeto del comune di Matelica (Macerata), e di S. Giovanni Battista, in frazione Colferraio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1975.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave rifornitrice di squadra « Stromboli »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave rifornitrice di squadra « Stromboli » viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 ottobre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 378

(1824)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio dell'Ordine cavalleresco predetto per il triennio 1° maggio 1974-30 aprile 1977;

Vista la lettera n. 511305 del 6 dicembre 1975, con la quale il Ministro per il tesoro ha designato il dott. Pietro Fortunato quale rappresentante del Ministero in seno al consiglio sopra citato, in sostituzione del prof. Gastone Miconi chiamato alla presidenza della Commissione nazionale per le società e la borsa;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Pietro Fortunato è nominato membro del consiglio dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro » quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del prof. Gastone Miconi.

Il predetto nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1974 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1976

LEONE

DONAT-CATTIN — MARCORA

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1975.

Approvazione del perimetro del rione Addolorata in comune di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 283, che prevede, tra l'altro, il trasferimento del rione Addolorata di Agrigento;

Ritenuto che, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma secondo, della legge suddetta, occorre procedere alla delimitazione del perimetro del rione Addolorata del comune di Agrigento;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 100, emesso nell'adunanza del 13 maggio 1975;

Considerato che il detto consesso ha, tra l'altro, espresso l'avviso che dalla perimetrazione andrebbero esclusi i fabbricati distinti con i numeri da 1 a 6 e 24 così segnati nella planimetria in scala 1:2000 e parimenti riportati nella planimetria allegata (*A*) in scala 1:500 redatta dall'ufficio del genio civile di Agrigento, datata 3 dicembre 1974 e aggiornata al 10 maggio 1975, ove fosse possibile verificare che tali pertinenze fossero state espropriate con strumento legislativo diverso dalla legge 5 giugno 1974, n. 283;

Ritenuto che, giusta quanto comunicato dalla Direzione generale della Cassa per il Mezzogiorno con fonogramma n. 2/26642 del 13 agosto 1975, la procedura espropriativa è stata definita mediante atti pubblici nei confronti degli immobili contrassegnati in catasto col foglio 124, particelle 217, 69, 170 e col foglio 141, particella 4, rispettivamente indicati in planimetria *A* con i numeri 3, 4, 6, 24 e per quanto riguarda gli immobili contrassegnati in catasto col foglio 124, particelle 128 e 70, rispettivamente indicati in planimetria *A* con i numeri 2 e 5 è intervenuta ordinanza da parte del competente tribunale di deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità stimate dal perito giudiziario, giusta quanto comunicato dalla stessa Cassa per il Mezzogiorno con fonogramma n. 2/25999 del 21 agosto 1975, ritenendosi con ciò l'iter espropriativo avviato a conclusione;

che, pertanto gli immobili contrassegnati nella planimetria *A* in scala 1:500, datata 3 dicembre 1974, con i numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 24 vanno esclusi dalla perimetrazione dal rione Addolorata del comune di Agrigento, mentre vi viene incluso l'immobile contrassegnato col n. 1 perché la sua espropriazione non risulta essere stata mai presa in considerazione dalla Cassa per il Mezzogiorno;

Decreta:

E' approvato il perimetro del rione Addolorata, da trasferire, del comune di Agrigento, come delimitato dalla linea rossa continua nell'annessa planimetria *A*, in scala 1:500, redatta dall'ufficio del genio civile di Agrigento in data 3 dicembre 1974 ed aggiornata in data 10 maggio 1975, che fa parte integrante del presente decreto.

Restano esclusi dal predetto perimetro gli immobili contrassegnati con i numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 24 i quali insistono rispettivamente in catasto nel foglio 124, particelle 128, 217, 69, 70 e 170 nonché foglio 141, particella 4.

In fase di attuazione delle opere dovranno essere salvaguardate con carattere di eccezionalità, d'intesa con la sovraintendenza ai monumenti, quelle isolate strutture di carattere storico-ambientale ed architettonico.

Il presente decreto verrà inoltrato alla Corte dei conti per la relativa registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 339
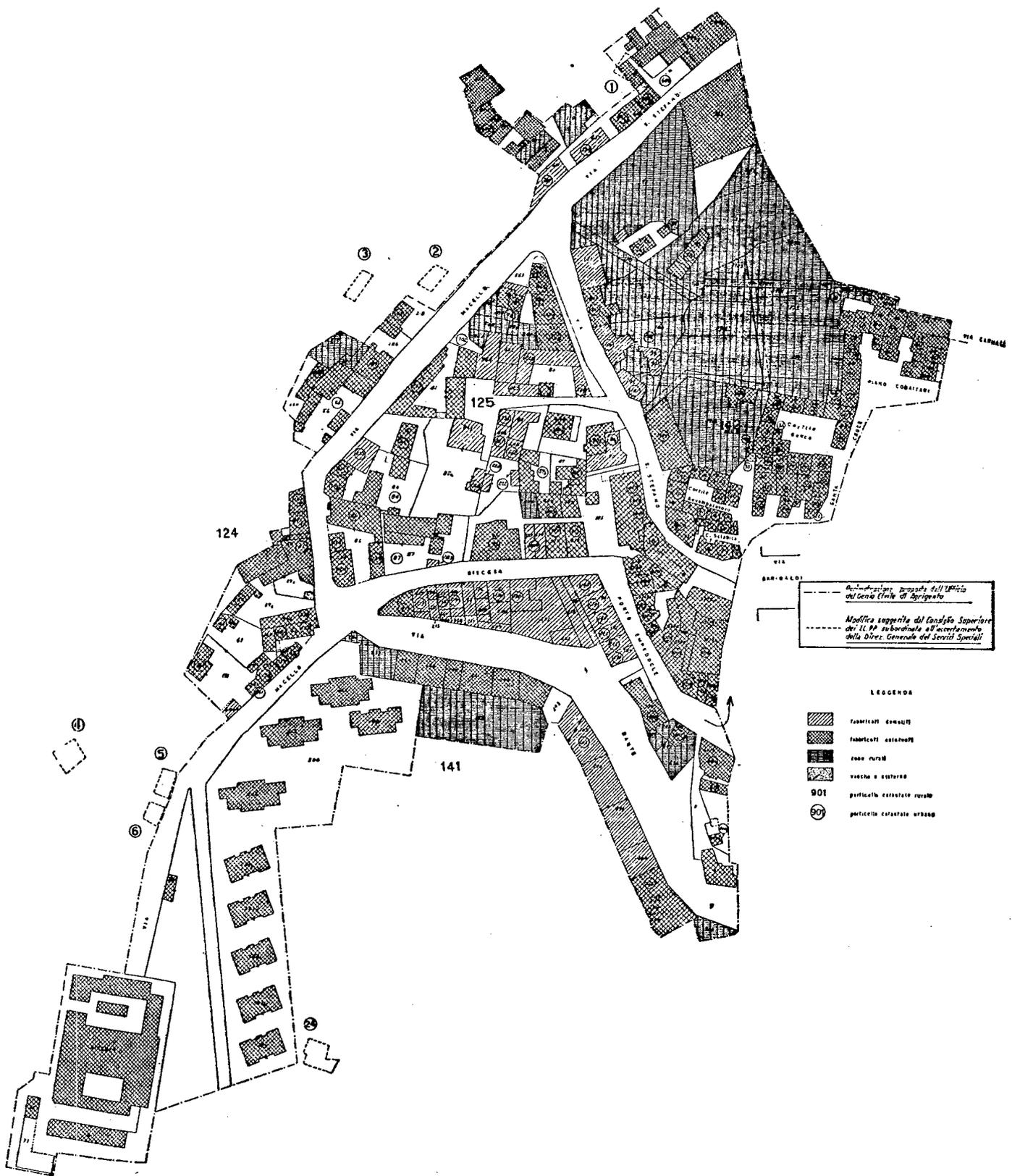
DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota del 10 settembre 1975, n. 12586, con la quale l'ufficio del genio civile di Udine prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché trasferito ad altra sede, il proprio rappresentante ing. Rocco Lo Giudice con il dott. ing. Cesare Nicoli;

Vista la nota del 13 settembre 1975, n. 6647, con la quale l'associazione degli industriali della provincia di Udine prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa, perché dimissionario, il proprio rappresentante sig. Bruno Bulligan con il sig. Nello Nicoloso;

Vista la lettera del 26 agosto 1975, con la quale il sig. Bulligan rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. ing. Cesare Nicoli e il sig. Nello Nicoloso sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Udine quali rappresentanti, il primo, dell'ufficio del genio civile e, il secondo, dei datori di lavoro (industriali) in sostituzione, rispettivamente, dell'ing. Rocco Lo Giudice e del sig. Bruno Bulligan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itaiana.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1564)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1976.

Autorizzazione fino al 31 ottobre 1976 alla commercializzazione di q.li 4000 di festuca arundinacea e q.li 10.000 di sementi di pisello da foraggio con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la produzione di sementi certificate di festuca arundinacea e di pisello da foraggio non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale;

Considerata l'impossibilità di sopperire a tale necessità con il ricorso alle sementi provenienti dagli altri Stati membri delle Comunità economiche europee e appartenenti a varietà iscritte nel catalogo comunitario e nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Visto, in particolare l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, relativo all'ammissione temporanea alla commercializzazione, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che, per le sementi di festuca arundinacea e di pisello da foraggio, ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in data 19 dicembre 1975;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 31 ottobre 1976, la commercializzazione di q.li 4000 di sementi di festuca arundinacea e di q.li 10.000 di pisello da foraggio appartenenti a varietà non iscritte nel catalogo comunitario e nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie, a condizione che siano certificate nella categoria « commerciale ».

Le confezioni delle sementi dovranno essere chiuse e cartellinate entro il 30 giugno 1976 ed il cartellino dovrà riportare la dicitura: « destinate esclusivamente alla commercializzazione in Italia ».

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(1988)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « I Campionaria generale », in Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Campionaria generale », che avrà luogo ad Ancona dal 26 giugno al 4 luglio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1976.

Integrazione della commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 novembre 1975, relativo alla nomina della commissione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro;

Ravvisata l'opportunità di chiamare a far parte della predetta commissione altri due rappresentanti di organizzazioni sindacali anche esse interessate ai problemi riguardanti il settore del pomodoro;

Viste le designazioni pervenute dalle federazioni C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.;

Decreta:

In aggiunta ai componenti nominati con decreto ministeriale del 31 ottobre 1975, sono chiamati a far parte della commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484;

Ricci Sante, in rappresentanza della federcoltivatori C.I.S.L.;

Mastidoro Franco, in rappresentanza degli alimentaristi C.G.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(1989)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1976.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1971, n. 1237, e le successive modificazioni, relative all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto ministeriale 28 giugno 1961;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1972, con il quale è stato provveduto, per il triennio 1972-74, alla nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Considerata la necessità di procedere alla nomina di detto collegio dei revisori dei conti, ai sensi del summenzionato statuto;

Viste le designazioni di cui al telegramma in data 11 aprile 1975 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla nota n. 182476 del 1° settembre 1975 del Ministero del tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del collegio dei revisori dei conti dell'ente nazionale risi:

Barba dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sarasso dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Leonardi dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rossi dott. Guido, in rappresentanza delle categorie degli industriali e dei commercianti di riso;

Cantù dott. Ettore, in rappresentanza dei risicoltori.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1976.

Riconoscimento di qualifica privata dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visti gli articoli 704 e seguenti del codice della navigazione approvati con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 27 dicembre 1975, n. 746, recante norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio;

Ritenuta l'opportunità di far luogo al riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1975, n. 746, della qualifica privata dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio per la durata di anni trenta;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 9 gennaio 1976 e per la durata di anni trenta è riconosciuta la qualifica privata dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

(2397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Vesuvio » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazionale di origine « controllata » per i vini « Vesuvio », ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Vesuvio »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Vesuvio » è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Vesuvio » bianco deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Coda di Volpe (localmente noto come Caprettone) e Verdeca da soli o congiuntamente non meno dell'80 %, con una presenza minima del vitigno Coda di Volpe non inferiore al 35 % del totale.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Falanghina e Greco presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20 % del totale.

Il vino « Vesuvio » rosso e rosato deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Piedirosso (localmente noto come Palombina) e Sciascinoso (localmente noto come Olivella) non meno dell'80 %, con una presenza minima del Piedirosso non inferiore al 50 % del totale.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Aglianico presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Vesuvio » debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Boscotrecase e San Sebastiano al Vesuvio ed in parte quello dei comuni di: Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena-Trocchia, Sant'Anastasia e Somma Vesuviana.

Tale zona è così delimitata:

partendo ad est dell'abitato di Torre del Greco, dalla località S. Antonio, la linea di delimitazione segue la strada che da Torre del Greco porta a Torre Annunziata sino ad incontrare e seguire la strada che, passando nelle vicinanze di C.le Epitaffio, sbuca sull'autostrada per Salerno (quota 55) che percorre in direzione est per breve tratto sino ad incrociare in prossimità di Villa Manzo la strada per Boscotrecase che segue in direzione nord. Attraversa, verso est, il centro abitato di Boscotrecase e di Boscoreale, passando per le quote 88-86-77-61 sino ad incrociare la strada ferrata in prossimità della masseria Di Lauro. Segue tale strada ferrata verso nord e alla stazione di San Giuseppe Vesuviano prosegue verso nord-ovest seguendo la circonvesuviana sino ad incrociare, prima di attraversare il Lagno di Pollena, la strada per Pollena-Trocchia che segue, verso sud, fino ad incrociare il corso di acqua di anzi citato. Da questo punto prende la strada verso ovest per Ponte Valente i Catini fino ad incontrare il confine comunale di S. Sebastiano al Vesuvio. Segue tale confine per la parte occidentale e giunti in prossimità dell'incrocio con il Lagno del Mònaco Aiello percorre il confine di San Giorgio a Cremano in direzione sud-ovest fino ad incrociare (quota 85) l'autostrada che segue in direzione sud-est, sino ad incontrare all'altezza di S. Elena (quota 90), la strada per Torre del Greco che percorre verso sud fino ad incrociare la strada ferrata quindi lungo questa, procede verso sud-est e superata Lamaria in prossimità della quota 78 prosegue per la strada che va a congiungersi a quella per Torre del Greco in prossimità di S. Antonio, quota 53, da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Vesuvio » devono essere quelle atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni di buona esposizione in declivio di natura vulcanica ricchi di potassio e con esclusione di quelli particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La produzione massima ad Ha in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 100 di uva. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uove purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

E' vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è in facoltà del Ministero dell'agricoltura, sentito il comitato nazionale, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Napoli e Avellino a condizioni che in detti stabilimenti le ditte interessate abbiano prodotto prima della data di presentazione della domanda di riconoscimento della d.o.c. « Vesuvio » (20 aprile 1971) vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Vesuvio » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 ed al vino « Vesuvio » rosso e rosato una gradazione alcoolica minima naturale di 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

Art. 6.

Il vino « Vesuvio » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino tenue al giallo paglierino;
odore: vinoso gradevole;
sapore: secco, leggermente acidulo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino « Vesuvio » rosso e rosato all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino al rosato più o meno intenso;
odore: gradevolmente vinoso;
sapore: secco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Vesuvio » bianco, ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12, può essere qualificato « Lacryma Christi » con la possibilità di anteporre la qualificazione alla denominazione nel modo seguente « Lacryma Christi del Vesuvio » bianco.

Il vino « Vesuvio » rosso e rosato ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5 per il rosso e 12 per il tipo rosato se immessi al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva rispettivamente di 12 e 12,5 gradi possono essere qualificati « Lacryma Christi » con la possibilità di anteporre la qualificazione alla denominazione nel modo seguente « Lacryma Christi del Vesuvio » rosso o rosato.

La resa massima dell'uva in vino, per i vini qualificati « Lacryma Christi », non deve essere superiore al 60 %.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata qualificata come « Lacryma Christi del Vesuvio », può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, e prodotto secondo le norme dei regolamenti C.E.E.

La denominazione di origine controllata qualificata come « Lacryma Christi del Vesuvio » bianco può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare e che abbiano una gradazione alcoolica minima naturale non inferiore a 12 gradi, secondo le norme dei regolamenti C.E.E.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Vesuvio » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 10.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(1377)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Filippo Rinaldi, in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 29 marzo 1963, rep. n. 77228, reg. soc. n. 812;

2) società cooperativa edilizia Militi Croce Verce, in Torino, costituita per rogito Petitti in data 25 marzo 1963, rep. numero 12603, reg. soc. n. 572;

3) società cooperativa edilizia La Tenace, in Torino, costituita per rogito Chianale in data 16 settembre 1963, rep. n. 23525, reg. soc. n. 1705;

4) società cooperativa edilizia Sirio, in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 22 marzo 1963, rep. n. 77117, reg. soc. n. 774;

5) società cooperativa edilizia La Vignetta, in Torino, costituita per rogito Turbil in data 26 settembre 1963, rep. numero 35565/9595, reg. soc. n. 1856;

6) società cooperativa edilizia Settebello, in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 20 settembre 1963, rep. numero 23051/12728, reg. soc. n. 1715;

7) società cooperativa edificatrice San Carlo 1° - A.T.M., in Torino, costituita per rogito Pavese in data 5 settembre 1963, rep. n. 17274, reg. soc. n. 2049;

8) società cooperativa edilizia Carthage, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. n. 12324/1428, reg. soc. n. 1958;

9) società cooperativa edilizia La Goletta, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. n. 12326/1429, reg. soc. n. 1928;

10) società cooperativa edilizia Paradiso, in Torino, costituita per rogito Castelli in data 4 marzo 1963, rep. n. 113907, reg. soc. n. 643;

11) società cooperativa edificatrice A.T.M. Rinnovamento, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 25 marzo 1963, rep. n. 16173, reg. soc. n. 927;

12) società cooperativa edificatrice Superga, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 24 gennaio 1963, rep. n. 15834, reg. soc. n. 436;

13) società cooperativa edilizia Stampa subalpina est, in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 7 febbraio 1966, rep. n. 84878, reg. soc. n. 154;

14) società cooperativa edilizia Ala, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 18 aprile 1964, rep. n. 13447/1628, registro soc. n. 449;

15) società cooperativa edilizia S. Rita, in Torino, costituita per rogito Levati in data 1° settembre 1967, rep. n. 9344, registro soc. n. 736;

16) società cooperativa edilizia fra operai S. Marco, in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 12 luglio 1963, repertorio n. 60566, reg. soc. n. 1314;

17) società cooperativa edilizia Tortonese, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 24 settembre 1963, repertorio n. 12109/1349, reg. soc. n. 1828;

18) società cooperativa edilizia Aesculapio, in Torino, costituita per rogito Santoro in data 23 settembre 1963, rep. n. 50495, reg. soc. n. 2027;

19) società cooperativa edilizia Gammarth, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, rep. n. 12330/1431, reg. soc. n. 1921;

20) società cooperativa edificatrice Lingotto II, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 10 marzo 1963, rep. n. 16109, reg. soc. n. 758;

21) società cooperativa edilizia Alma, in Torino, costituita per rogito Picco in data 8 maggio 1963, rep. n. 19673, reg. soc. numero 986;

22) società cooperativa edilizia Aldabaran, in Torino, costituita per rogito Savio in data 30 settembre 1963, rep. n. 267, reg. soc. n. 1714;

23) società cooperativa edilizia Aramis, in Torino, costituita per rogito Tiranti in data 9 maggio 1963, rep. n. 5914/1108, reg. soc. n. 1059;

24) società cooperativa edificatrice Agliè lavoratori Olivetti, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 26 luglio 1963, rep. n. 16992, reg. soc. n. 1416;

25) società cooperativa edificatrice San Carlo 3°, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 24 settembre 1963, repertorio n. 17560, reg. soc. n. 2235;

26) società cooperativa edilizia Adria, in Torino, costituita per rogito Santoro in data 16 ottobre 1963, rep. n. 50641, registro soc. n. 2289;

27) società cooperativa edilizia Beaumont, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 17 settembre 1963, repertorio n. 11946/1281, reg. soc. n. 1658;

28) società cooperativa edilizia Aurora, in Torino, costituita per rogito Poma in data 12 febbraio 1963, rep. n. 20932/1748, reg. soc. n. 422;

29) società cooperativa edilizia Podgora - Bergia, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 11 maggio 1963, repertorio n. 10836/1093, reg. soc. n. 809;

30) società cooperativa edilizia Ariete, in Torino, costituita per rogito Bertolè in data 30 marzo 1963, rep. n. 22422/12380, reg. soc. n. 597;

31) società cooperativa edificatrice Antonella Venaria, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 7 marzo 1963, repertorio n. 16093, reg. soc. n. 708;

32) società cooperativa edilizia Birra Bosio e Caratsch, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 30 settembre 1963, rep. n. 12235/1398, reg. soc. n. 1955;

33) società cooperativa edificatrice A.T.M. Nizza 3, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 26 settembre 1963, repertorio n. 17603, reg. soc. n 2257;

34) società cooperativa edilizia C.A.O.F. - Cooperativa autonoma operai Fiat, in Torino, costituita per rogito Vallania in data 7 maggio 1964, rep. n 11156, reg. soc. n. 502;

35) società cooperativa edilizia Casa azzurra, in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 14 dicembre 1962, repertorio n. 1666/723, reg. soc. n. 65;

36) società cooperativa edilizia Orco, in Torino, costituita per rogito Tiranty in data 6 dicembre 1963, rep. n. 6052/1147, reg. soc. n. 41;

37) società cooperativa edificatrice I Maggio, in Torino, costituita per rogito Pavese in data 15 marzo 1963, rep. n. 16139, reg. soc. n. 795;

38) società cooperativa edilizia Alba, in Torino, costituita per rogito Chiaffredo Rinaudo in data 11 settembre 1963, repertorio n. 14395/7884, reg. soc. n. 2009;

39) società cooperativa edilizia Casa bella, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 settembre 1963, repertorio n. 11779/1226, reg. soc. n. 1505;

40) società cooperativa edilizia Sangone, in Beinasco (Torino), frazione Borgazetto, costituita per rogito Ragusa in data 31 agosto 1963, rep. n. 24697, reg. soc. n. 1998;

41) società cooperativa edilizia Fratellanza, in Beinasco (Torino), costituita per rogito Levati in data 21 marzo 1963, repertorio n. 2557, reg. soc. n 693;

42) società cooperativa edificatrice Chierese, in Chieri (Torino), costituita per rogito Pavese in data 10 aprile 1963, repertorio n. 16268, reg. soc. n. 956;

43) società cooperativa edificatrice Collegno 1°, in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 1° marzo 1963, rep. n. 16067, reg. soc. n. 715;

44) società cooperativa edilizia Alpina, in Condove (Torino), costituita per rogito Insabella in data 5 aprile 1963, rep. n. 267, reg. soc. n. 800;

45) società cooperativa di produzione e lavoro La Frassinettese, in Frassinetto (Torino), costituita per rogito Forma in data 23 marzo 1958, rep. n. 8320, reg. soc. n. 845;

46) società cooperativa edilizia Vally fra i dipendenti della Ing. C. Olivetti & C., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 9 marzo 1963, rep. n. 33417/12074, reg. soc. numero 1032;

47) società cooperativa edilizia Casanova fra i dipendenti della Ing. C. Olivetti & C., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 6 febbraio 1963, rep. n. 32972/11962, reg. soc. numero 1027;

48) società cooperativa edilizia Alfa fra i dipendenti della Ing. C. Olivetti & C., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 6 febbraio 1963, rep. n. 32973/11963, reg. soc. numero 1026;

49) società cooperativa edilizia Lavaredo, in Ivrea (Torino), costituita per rogito Burbatti in data 4 febbraio 1963, rep. n. 9944, reg. soc. n. 1022;

50) società cooperativa edilizia Tirreno, in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 21 settembre 1967, repertorio n. 51322/16642, reg. soc. n. 1209;

51) società cooperativa di consumo La Sociale, in Pianezza (Torino), costituita per rogito Romano in data 21 giugno 1964, rep. n. 20954, reg. soc. n. 607;

52) società cooperativa edilizia La Pontese, in Pont Canavese (Torino), costituita per rogito Massè in data 6 settembre 1958, rep. n. 5852, reg. soc. n. 863;

53) società cooperativa edificatrice Dora, in Rivoli (Torino), costituita per rogito Pavese in data 9 marzo 1963, rep. n. 16105, reg. soc. n. 754;

54) società cooperativa edificatrice Adriatica, in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Pavese in data 7 giugno 1964, rep. n. 22886, reg. soc. n. 681;

55) società cooperativa edificatrice Estense, in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Pavese in data 12 luglio 1962, rep. n. 14646, reg. soc. n. 863.

(1928)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1975, registro n. 91 Istruzione, foglio n. 180, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 24 aprile 1972 dalla prof.ssa Anna Laura Barsella, avverso la qualifica di «valente» per l'anno scolastico 1970-71.

(1759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Media dei titoli del 26 febbraio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione)	96,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,025
» 5 % (Città di Trieste)	93,300
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,200
» 5,50 % » » 1968-83	82,325
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	81,850
» 6 % » » 1972-87	81,300
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,125
» poliennali 7 % 1978	95,300
» » 9 % 1979	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per la viticoltura, in Conegliano Veneto

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Considerato che il posto di direttore dell'istituto sperimentale per la viticoltura, con sede in Conegliano Veneto, risulta vacante;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per la direzione dell'istituto sperimentale per la viticoltura, con sede in Conegliano Veneto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 700 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della concellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.
Documenti

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un *curriculum*, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica; in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie, autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.
Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una sola serie delle pubblicazioni insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono; il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

La commissione giudicatrice non potrà in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampe o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Titoli

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titolo di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titolo di studio, accademici e vari .	massimo punti 25
attività scientifica e tecnica	» » 25
pubblicazioni scientifiche .	» » 50

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per la viticoltura, indicati dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 700, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili o invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 700 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 700.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godono del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

c) estratto dell'atto di nascita, come al n. 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1975
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 350

(1449)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge con la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Vista l'approvazione in data 5 dicembre 1975 del bando di concorso a un posto di professore da parte del presidente della giunta centrale per gli studi storici, a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso

a un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto, per un triennio, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

Possono prendere parte al concorso coloro i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle materie storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Le domande, in carta legale, indirizzate al presidente dell'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno pervenire, a mezzo plico raccomandato, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea, in originale o in copia conforme;

b) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica;

c) lavori a stampa, manoscritti e qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) dichiarazione del capo dell'istituto da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica del candidato medesimo e infine che egli si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono da escludersi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente bando abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, devono conoscere un'altra lingua straniera a loro scelta (inglese, tedesco, spagnolo). E' facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione e brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito, come pure di invitarli a un colloquio orientativo sul loro programma di lavoro.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, i vincitori saranno comandati presso la scuola per un triennio, tramite il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa; essi possono altresì cessare di appartenervi in qualunque momento per effetto dei giudizi negativi previsti dall'art. 15 del decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente bando, si osservano le disposizioni del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, successivamente modificato con decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il presidente: SAITTA

(2001)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella C).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1975, n. 3240, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*), bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 3123;

Considerato che il prof. Wataghing Gleb, membro della citata commissione, è impossibilitato ad assolvere il predetto incarico per motivi di lavoro;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Carnevale Mario, libero docente di fisica presso l'Università di Roma, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*), bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 3123, in sostituzione del prof. Wataghing Gleb.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1976
Registro n. 1 Poste, foglio n. 265

(1771)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di trasfusione;
due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno, via Trivio, 25.

(2433)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto-capo della sezione autonoma di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(2292)

OSPEDALE DI TERRACINA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 ottobre 1975, n. 405, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

(2288)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 luglio 1975, n. 326, è riaperto ulteriormente il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, indetto con deliberazione 29 gennaio 1974, n. 40, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 227 del 31 agosto 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

(2289)

OSPEDALE «G. DE LIETO» DI MARATEA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

In esecuzione alla deliberazione consiliare 29 ottobre 1975, n. 263, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza) - tel. 0973/76203-76213.

(2283)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 febbraio 1976, n. 31, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(2286)

OSPEDALE «DE LUCA E ROSSANO» DI VICO EQUENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 gennaio 1976, n. 2, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria aggregato alla medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I bandi si attengono alle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vico Equense (Napoli) - tel. 081/8798219.

(2290)

OSPEDALE DI BITONTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 settembre 1975, n. 537 e 2 febbraio 1976, n. 107, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(2277)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di aiuto di chirurgia toracico-polmonale;
otto posti di assistente tisiopneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli, via L. Bianchi.

(2278)

OSPEDALE « S. CROCE » DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(2279)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;
un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto del centro di oftalmologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
un posto di assistente della divisione di urologia;
due posti di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro.

(2280)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 febbraio 1976, n. 133, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione, indetto con deliberazione 3 novembre 1975, n. 1028.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2281)

OSPEDALE CIVILE DI CIRIÈ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 novembre 1975, n. 124, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di cardiologia e diabetologia addetto alla divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ciriè (Torino), via Battitore, 5.

(2282)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione alla deliberazione consiliare 3 febbraio 1976, n. 29, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia, via Benedetto Croce, 16 - tel. 40161.

(2284)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 agosto 1975, n. 267, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2285)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 15 dicembre 1975, numeri 703, 709, 711 e 712, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del centro trasfusionale;

due posti di aiuto del pronto soccorso;

un posto di assistente di O.R.L.;

due posti di assistente di neurologia;

un posto di assistente di lungodegenza;

un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di malattie cardiovascolari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova) - tel. 93901.

(2287)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente radiologo-fisioterapista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo-fisioterapista presso lo stabilimento della Misericordia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

(2244)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 gennaio 1976, n. 9, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio;

un posto di assistente di traumatologia e ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo), via C. Battisti, 8 - tel. 294107-294362.

(2245)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 19 dicembre 1975, n. 391 e 23 dicembre 1975, n. 402, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

due posti di assistente della divisione medica;

un posto di assistente della divisione ostetrica-ginecologica;

un posto di assistente della divisione pediatrica;

un posto di assistente del servizio di C.T.S.;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Thiene (Vicenza) - tel. 0445/32550.

(2246)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1975, n. **54.**

Norme per l'alienazione di beni immobili appartenenti alla provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I beni patrimoniali della provincia, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

I beni da alienare sono periziati, stimati ed ove occorra ripartiti in lotti a cura dell'ufficio tecnico provinciale.

Le rispettive condizioni e modalità di vendita sono approvate dalla giunta provinciale.

Art. 3.

La vendita dei beni avviene di regola mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'assessorato per le finanze ed il patrimonio, in conformità del regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei modi indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge, fatto il deposito di una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto e l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicato nell'avviso d'asta.

Il deposito deve essere effettuato in denaro e, in caso di aggiudicazione dell'incanto, esso viene computato come acconto del prezzo.

Art. 5.

Gli incanti sono presieduti dall'assessore provinciale competente per la materia del patrimonio o dal funzionario dirigente l'ufficio patrimonio da lui delegato.

Alle operazioni di incanto partecipa anche, come segretario, un funzionario con il compito di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni.

Art. 6.

Qualora il primo esperimento d'asta risulti infruttuoso si procede, salvo quanto disposto dal successivo art. 9, ad ulteriori esperimenti con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima.

Art. 7.

Le aggiudicazioni sono definite, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al decimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 8.

Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita.

Art. 9.

Previa deliberazione della giunta provinciale e sentito il parere dell'ufficio tecnico provinciale, l'amministrazione provinciale è autorizzata a vendere a licitazione privata o a trattativa privata gli immobili per i quali uno o più incanti siano andati deserti, purchè il prezzo e le condizioni di vendita non siano variati se non a tutto vantaggio dell'amministrazione provinciale.

L'amministrazione provinciale è altresì autorizzata a vendere a licitazione privata o a trattativa privata, senza previo esperimento di pubblico incanto, nei casi seguenti:

a) quando il valore di stima non superi l'importo di lire 20 milioni;

b) quando concorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale, fino al limite massimo del valore di stima di lire 30 milioni;

c) quando i beni vengano destinati alla realizzazione di impianti o di servizi pubblici o comunque al perseguimento di finalità di pubblico interesse, fino al limite massimo del valore di stima di lire 150 milioni;

d) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e successive modifiche ed integrazioni.

I beni alienati ai sensi della lettera *c*) del comma precedente sono sottoposti al vincolo di destinazione per la durata non inferiore ad anni dieci, con annotazione nel libro fondiario; quelli alienati ai sensi della lettera *d*) del medesimo comma non possono essere ulteriormente alienati dagli acquirenti per il periodo di anni cinque, pena la richiesta di danni da parte dell'amministrazione provinciale.

Art. 10.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a permutare a trattativa privata immobili di proprietà provinciale con altri immobili, quando risulti conveniente per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale conguaglio sarà effettuato in denaro.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quelle sulla contabilità provinciale e le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783.

Art. 12.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Fino a quando detto regolamento non sarà stato emanato si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 dicembre 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS.

(1224)

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 dicembre 1975, n. **77.**

Norme per il collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti in servizio nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del 27 dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1954, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli

effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1975

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 20 dicembre 1975, n. **78.**

Provvidenze in favore dei lavoratori del mare di Mazara del Vallo e provvedimenti per la pesca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del 27 dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione al fermo dell'attività peschereccia dei natanti di Mazara del Vallo verificatosi a seguito degli eventi connessi alle trattative intercorse tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica tunisina per il rinnovo dell'accordo di pesca, è concessa un'indennità straordinaria di lire 100.000 ciascuno ai lavoratori della pesca iscritti nei ruoli dell'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo e che siano stati effettivamente imbarcati, anche saltuariamente, in data successiva al 1° settembre e fino al 5 ottobre 1975, a bordo di natanti immatricolati nel suddetto ufficio.

Art. 2.

Per ottenere il beneficio previsto dall'articolo precedente gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo entro il 31 dicembre 1975.

Sulla base di dette domande il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo provvede a compilare gli elenchi degli aventi diritto, e ad inoltrarli all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Per il relativo pagamento l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al sindaco del comune di Mazara del Vallo l'importo occorrente in relazione agli elenchi formulati dall'autorità marittima.

Art. 3.

Ai lavoratori della pesca effettivamente imbarcati per il periodo di cui all'art. 1 su natanti iscritti all'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo anche se non muniti di libretto di navigazione, è concessa una indennità straordinaria di L. 100.000 ciascuno.

Per ottenere tale indennità gli interessati devono presentare domanda in carta semplice all'ente comunale di assistenza (E.C.A.) di Mazara del Vallo entro il 31 dicembre 1975.

Sulla base di tale domanda l'ente comunale di assistenza di Mazara del Vallo provvede a compilare gli elenchi degli aventi diritto e ad inoltrarli all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Al relativo pagamento si provvederà seguendo le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 4.

L'art. 23 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è così modificato:

« Ai pescatori effettivamente imbarcati, anche se assistiti dalla Cassa marittima meridionale, è corrisposto, in caso di malattia o di infortunio, una indennità integrativa giornaliera di L. 2000 ».

Art. 5.

Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, modificata con l'art. 58 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1976.

Il contributo previsto dall'art. 2 della predetta legge n. 56 viene calcolato nella misura di L. 2300 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai pescherecci iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e fino al 1° dicembre 1975.

Art. 6.

Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 300 milioni; per le finalità dell'art. 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 100 milioni; per le finalità dell'art. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 2.500 milioni.

All'onere complessivo di lire 2.900 milioni si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione regionale per l'anno finanziario 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1975

BONFIGLIO

SALADINO — D'ACQUISTO

LEGGE 20 dicembre 1975, n. **79.**

Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del 27 dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie o ai loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, contributi in annualità costanti per 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree di cui al successivo art. 2 e per la costruzione di alloggi.

Gli alloggi devono avere un numero di vani utili non superiore a cinque e una superficie utile non superiore a metri quadrati 110 e possono essere integrati da locali da destinare ad attività artigianali, da assegnare ai soci che esercitano tale attività, nonchè da locali destinati ad autorimessa aventi superficie non superiore a metri quadrati 25.

Le opere realizzate con i contributi di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1975, il limite venticinquennale di spesa di lire 4.000 milioni.

Il limite trentacinquennale di spesa di lire 2.000 milioni previsto dall'art. 64 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è ridotto all'ammontare degli impegni assunti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità risultanti sono destinate, fino alla venticinquesima annualità, all'incremento del limite di spesa autorizzato con il precedente comma.

Art. 2.

La localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi che non risultino proprietari dell'area di impianto alla data del 30 aprile 1975 deve avvenire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Nei comuni in cui, con deliberazione approvata dalla commissione provinciale di controllo, siano stati adottati i piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, è consentita, nelle more della prescritta approvazione, la realizzazione degli alloggi nelle aree dei piani predetti, purchè l'indice di densità fondiaria sia conforme alle prescrizioni di piano e comunque non superiore a 3,50 metri cubi per metro quadro.

Art. 3.

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni costruite ai sensi della presente legge e concesse a proprietà indivisa, è stabilito in lire sei milioni, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire otto milioni per abitazioni costruite da cooperative edilizie e loro consorzi a proprietà individuale.

Il reddito goduto dai componenti il nucleo familiare deve essere riferito all'ultimo periodo di imposta anteriore all'anno in cui viene disposta l'ammissione a contributo della cooperativa o del consorzio.

Art. 4.

L'assessore regionale per i lavori pubblici, sulla scorta delle domande che saranno presentate a norma della presente legge e di quelle già inoltrate a norma dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, predispone un programma di utilizzazione dell'intera disponibilità derivante dagli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Detto programma deve essere sottoposto ai pareri preventivi della commissione di cui al successivo art. 12 nonchè della commissione legislativa dell'assemblea regionale competente per materia.

Art. 5.

Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate da una relazione tecnico-finanziaria sul programma costruttivo da realizzare, contenente le seguenti indicazioni:

a) entità volumetrica del complesso edilizio e relativi oneri di spesa;

b) eventuali località prescelte per le costruzioni;

c) disponibilità o meno dell'area d'impianto.

Art. 6.

I requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, con le modifiche di cui alla presente legge, devono sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio.

Ai fini della predetta assegnazione non si tiene conto delle variazioni di reddito frattanto intervenute.

L'assegnazione delle abitazioni e dei locali per le attività artigianali ai soci viene deliberata dagli organi statutari della cooperativa edilizia o del consorzio ed è ratificata dall'assessore regionale per i lavori pubblici.

Il costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi previsti dalla presente legge è determinato periodicamente dall'assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il comitato tecnico-amministrativo regionale. La determinazione del costo massimo ammissibile delle aree di proprietà della cooperativa e dei consorzi deve essere fatta con i criteri previsti dal titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assessore regionale per i lavori pubblici, prima di adottare il provvedimento di cui al comma precedente, riferisce alla commissione legislativa dell'assemblea regionale competente per materia.

Art. 7.

Le cooperative edilizie o loro consorzi che costruiscono su aree concesse con diritto di superficie o che concedono in locazione le abitazioni costruite a proprietà indivisa, dovranno rimborsare in 25 anni, senza interessi, il capitale investito nell'immobile ed ammesso a contributo.

Le cooperative edilizie o loro consorzi che costruiscono su aree di proprietà ovvero concesse con diritto di proprietà dovranno rimborsare in 25 anni il capitale investito nell'immobile ed ammesso a contributo, maggiorato dell'interesse calcolato nella misura del tre per cento.

In quest'ultimo caso si applicano le prescrizioni contenute negli ultimi sei commi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 8.

Alle cooperative edilizie o ai loro consorzi e alle piccole e medie imprese di costruzioni edilizie, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, che comunque realizzano programmi costruttivi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi contributi in annualità costanti per 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree e per la costruzione degli alloggi, nonchè per le opere di urbanizzazione primaria a proprio carico.

Tale contributo è concesso, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.

Gli alloggi devono possedere le caratteristiche previste dall'art. 1, secondo comma, della presente legge.

Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese edilizie quelle imprese che rispondono ai seguenti requisiti:

a) il titolare o i titolari o possessori della maggioranza del capitale devono partecipare professionalmente alla direzione aziendale;

b) non devono avere legami finanziari di maggioranza o di controllo con imprese di grandi dimensioni;

c) il volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'ultimo biennio non deve essere superiore a lire 6.000 milioni nel complesso;

d) il numero massimo di dipendenti nell'ultimo biennio non deve essere superiore alle 200 unità.

Le imprese di costruzione predette possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo per non più di una volta nel corso di ciascun anno solare e dovranno vendere gli alloggi costruiti alle condizioni e con le modalità da determinarsi con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

I soci delle cooperative edilizie, nonchè gli acquirenti di alloggi costruiti dalle imprese con i benefici di cui al presente articolo, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite venticinquennale di spesa di lire 500 milioni.

Art. 9.

Il contributo concesso alle cooperative edilizie e loro consorzi verrà erogato direttamente agli istituti di credito, di assicurazione o previdenza, ed il pagamento avrà luogo alla scadenza delle singole rate di ammortamento dei mutui. L'ammortamento ha inizio in coincidenza con la stipulazione dei contratti di mutuo.

L'importo delle due prime rate annuali di ammortamento dei mutui, al netto del relativo contributo regionale e degli interessi attivi maturati sulle somme non erogate, versate nei conti depositi, verrà scomputato dalle cooperative edilizie o dai consorzi nei rimanenti successivi 23 anni di durata dei mutui allo stesso tasso di interesse che regola l'operazione di finanziamento.

Ove gli interessi attivi dovessero risultare di importo superiore alle due rate di mutuo a carico delle cooperative edilizie o dei loro consorzi, la differenza attiva sarà versata in entrata del bilancio regionale.

Il contributo è revocato a seguito di accertata difformità dalle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Prima di procedere alla revoca, l'assessore regionale per i lavori pubblici diffida la cooperativa edilizia o il consorzio inadempienti ad adeguare la costruzione al progetto approvato e fissa un termine per adempiere, scaduto il quale si fa luogo alla revoca. In tale eventualità, il contributo è assegnato ad altra cooperativa d'intesa con l'ente mutuante.

Art. 10.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici, che con lo stesso provvedimento approva il progetto dell'opera, previo parere dei dirigenti del ruolo tecnico dell'assessorato medesimo o del comitato tecnico-amministrativo regionale, secondo la competenza loro attribuita dalla legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle eventuali espropriazioni.

Il parere di cui al precedente comma viene espresso dai dirigenti del ruolo tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici per le opere di importo non superiore a lire 500 milioni.

Il decreto di concessione del contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere cui si riferisce il contributo e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Per le espropriazioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 compreso della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con la legge 27 giugno 1974, n. 247, nonchè la disposizione di cui all'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori sono eseguiti a cura delle cooperative o dei consorzi interessati sotto la vigilanza dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Le somme poste a disposizione delle cooperative e dei consorzi sulla base dei preventivi di spesa saranno corrisposte al legale rappresentante della cooperativa o del consorzio previo nulla-osta dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Gli enti mutuanti provvedono al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata dal certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento dei lavori, debitamente vistati dallo stesso direttore e dal presidente della cooperativa o del consorzio. La richiesta prescinde da qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi, previsti dalle norme vigenti.

Dei pagamenti autorizzati il direttore dei lavori dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni, alla cooperativa o al consorzio ed all'assessorato regionale dei lavori pubblici, trasmettendo copia dei relativi atti.

Il pagamento della rata di saldo verrà corrisposto alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, previo collaudo e conseguente rilascio di nulla-osta da parte dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Al direttore dei lavori si applicano le norme previste dall'art. 16 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Art. 11.

L'amministrazione regionale, su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici, è autorizzata a prestare garanzia totale per l'ammontare di ogni singolo progetto ammesso a contributo, ivi compresa la quota parte delle prime due rate annuali di ammortamento di cui al secondo comma del precedente art. 9.

Gli istituti mutuanti sono autorizzati a garantirsi con ipoteca soltanto per il capitale mutuato, maggiorato dei relativi interessi per tre annualità, al netto del contributo della Regione.

Per le cooperative edilizie e loro consorzi costituiti a proprietà individuale, gli enti finanziatori sono tenuti a consentire il frazionamento dell'ipoteca, in relazione ai valori millesimali di ciascun appartamento riferiti al capitale mutuato determinato con le modalità di cui al precedente comma. In tal caso, la garanzia della Regione assisterà in proporzione le singole quote del mutuo frazionato.

Ove le cooperative o i consorzi si dovessero rendere morosi per due rate consecutive, il presidente della Regione è autorizzato, a notifica di inadempienza e nelle more della definizione delle procedure esecutive, ad effettuare il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura dell'uno per cento in più del tasso previsto per i mutui, con l'obbligo per gli istituti mutuanti di procedere al recupero coattivo delle somme dovute aumentate dagli interessi legali, che saranno versate, per quanto di spettanza della Regione, in entrata nel bilancio regionale.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del cap. 20731 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 12.

La commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è integrata da un dirigente amministrativo dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, che la presiede, e da un dirigente dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

La commissione si avvale altresì di un segretario, scelto tra i dirigenti del ruolo amministrativo dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 13.

La presidenza della Regione è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni siciliani per le seguenti finalità:

a) acquisizione delle aree incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree comprese nei piani di zona di cui alla precedente lettera *a*);

c) acquisizione delle aree di cui agli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed esecuzione delle relative opere di urbanizzazione.

Le anticipazioni di cui al comma precedente non possono superare l'importo complessivo di lire 70.000 milioni e devono essere commisurate all'ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l'indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni.

Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi formulati dall'assessore regionale per i lavori pubblici, sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della commissione legislativa dell'assemblea regionale competente per materia.

Art. 14.

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del presidente della Regione previa istanza dei comuni interessati corredata:

1) da apposito certificato rilasciato dall'assessorato regionale dei lavori pubblici attestante l'importo del progetto e gli estremi di approvazione del progetto stesso;

2) da nulla-osta all'accoglimento delle richieste rilasciato dal predetto assessorato;

3) da delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni ed a rilasciare le delegazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.

L'accreditamento dell'anticipazione spettante sarà effettuato a favore del legale rappresentante del comune beneficiario presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori.

Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo ai sensi degli articoli 26, 27 e 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I rimborsi sopracitati dovranno essere effettuati nel termine di 15 giorni dalla data di riscossione delle predette somme.

Qualora entro tre anni dalla ultimazione delle opere le aree acquisite non siano state cedute agli aventi diritto il comune dovrà pagare alla Regione, sino alla concorrenza del debito residuo, le delegazioni debitamente accettate dall'intendenza di finanza, che saranno rilasciate dal comune stesso all'atto dell'ultimazione dell'opera, a valere sui cespiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, o su altri cespiti delegabili.

I comuni autorizzati a stipulare i mutui di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, per beneficiare dell'anticipazione prevista dal pre-

sente articolo, dovranno adottare delibera di cessione dei suddetti mutui in favore della Regione e dimostrare di aver già inoltrato alla Cassa depositi e prestiti gli atti necessari per la stipula dei mutui stessi.

In questo caso le anticipazioni fino alla concorrenza della somma mutuata dai comuni saranno rimborsate all'atto della riscossione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 15.

Le anticipazioni di cui all'art. 13, da ripartire in tre esercizi finanziari in relazione alle effettive necessità, sono poste a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e del bilancio della Regione, rispettivamente per lire 40.000 milioni e 30.000 milioni.

Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste agli articoli precedenti.

Per l'esercizio in corso sono autorizzate, a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, anticipazioni per lire 5.000 milioni.

Art. 16.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere in favore delle cooperative o loro consorzi che usufruiscono di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi integrativi di quelli autorizzati con l'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e con l'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, affinchè i mutuatari non vengano gravati di interessi, diritti e commissioni, anche per la eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè di oneri fiscali e vari e di spese accessorie, se trattasi di cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, e affinchè i mutuatari non vengano gravati degli oneri predetti in misura superiore al tre per cento annuo, se trattasi di cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma.

I contributi verranno erogati direttamente agli istituti di credito, di assicurazione o previdenza.

I contributi integrativi regionali di cui al primo comma, sono concessi altresì per consentire la contrazione dei mutui sino all'intero importo della spesa necessaria per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle costruzioni.

Detti contributi saranno corrisposti agli enti mutuanti così come previsto dall'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Ai mutui integrativi di cui al terzo comma del presente articolo si applicano, in ordine alla garanzia regionale, le disposizioni dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, integrato con l'art. 60 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Per le finalità del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico del cap. 20731 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Si applicano, altresì, in quanto compatibili con le disposizioni previste dal presente articolo, tutte le norme statali e regionali.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.500 milioni.

Art. 17.

I contratti biennali di affitto stipulati a norma della legge regionale 5 aprile 1972, n. 22, possono essere prorogati per due anni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 18.

Per quanto non in contrasto con le norme della presente legge si applicano le disposizioni vigenti.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38.

Art. 19.

All'onere di lire 4.000 milioni previsto dall'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 2.800 milioni previsto dagli articoli 8, 11, 16 e 17 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1975, si fa fronte, quanto a lire 1.600 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 1.200 milioni utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione regionale per l'anno 1974.

All'onere di lire 6.000 milioni ricadente negli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvede quanto a lire 4.000 milioni con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione e quanto a lire 2.000 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione delle spese autorizzate con gli articoli 40, 45, 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, si applicano le norme previste dall'art. 4 della presente legge.

Art. 21.

La presente legge sostituisce la legge approvata dell'assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 1975, avente per oggetto « Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei comuni concernenti strumenti urbanistici ».

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1975

BONFIGLIO

PINO

LEGGE 20 dicembre 1975, n. 80.

Provvidenze in favore del consolato regionale per la Sicilia della Federazione maestri del lavoro d'Italia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 27 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1975, un contributo annuo di lire 20 milioni in favore del consolato regionale per la Sicilia della Federazione maestri del lavoro d'Italia, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625, allo scopo di potenziarne le attività istituzionali da svolgere nell'ambito della Regione.

Art. 2.

La erogazione del contributo, con esclusione di quello relativo all'esercizio finanziario in corso, è subordinata alla approvazione, da parte dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, del rendiconto delle spese effettuate con il precedente contributo.

Art. 3.

All'onere di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

All'onere ricadente negli anni finanziari successivi si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 20 dicembre 1975, n. **81.**

Aumento dei contributi per l'assistenza sanitaria generica e farmaceutica ai commercianti e per l'assistenza farmaceutica agli artigiani e modifiche alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 27 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1973, n. 26, è aumentato: per le finalità dell'art. 1, lettera *a*), di lire 1.500 milioni; per le finalità dell'art. 1, lettera *b*), di lire 2.000 milioni per l'assistenza sanitaria generica e di lire 1.000 milioni per l'assistenza farmaceutica.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1973, n. 26, è così modificato:

« Alle casse mutue saranno versati acconti trimestrali anticipati pari, complessivamente, al 95 per cento delle quote risultanti dall'applicazione del comma precedente ».

L'elevazione della quota di acconto al 95 per cento si applica anche agli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1974.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1974, su istanze delle casse mutue degli artigiani e dei commercianti, rivolte all'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, le somme annualmente stanziate per l'assistenza farmaceutica possono essere in parte utilizzate per l'assistenza sanitaria generica e viceversa.

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. Gli assegni familiari previsti dall'art. 1 vengono corrisposti nella misura di L. 40.000 annue per il coniuge e per ogni figlio o altra persona a carico, in due soluzioni posticipate semestrali, mediante assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato al capo famiglia ».

Art. 5.

L'art. 4 della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. In favore della moglie a carico del capo famiglia artigiano è corrisposto, in caso di parto, un assegno di lire 60.000 che viene erogato in unica soluzione a mezzo di assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato al beneficiario.

Per la presentazione della domanda per assegno di parto si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 5 ».

Art. 6.

All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione regionale per l'anno 1974.

Art. 7.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 20 dicembre 1975, n. **82.**

Proroga dei termini per la presentazione della richiesta dei sussidi di cui alla legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 27 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prima applicazione dell'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, i termini previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche, per la richiesta dei sussidi, sono prorogati al 29 dicembre 1975.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 20 dicembre 1975, n. **83.**

Provvedimenti in favore dell'ente opera pia istituto per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania per il funzionamento dell'istituto professionale per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 27 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1976 e fino al 1979 l'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, in favore dell'ente opera pia istituto per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania, un contributo annuo di lire

150 milioni per le spese di funzionamento dell'omonimo istituto professionale per ciechi « T. Ardizzone Gioeni », istituito presso la predetta opera pia con legge regionale 3 luglio 1954, n. 17.

Art. 2.

Per il corrente esercizio finanziario, è autorizzato un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore dell'ente opera pia istituto per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania.

Il contributo di cui al precedente comma è destinato a sopperire in parte alle maggiori spese derivanti dalla istituzione dei nuovi corsi di studio nell'istituto professionale per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » funzionante presso la predetta opera pia.

Art. 3.

La legge regionale 31 marzo 1959, n. 11, è abrogata.

All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

All'ulteriore onere previsto dall'art. 1 della presente legge e ricadente negli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 si provvede utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione del limite di impegno autorizzato per l'esercizio finanziario 1966 con l'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1975

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 20 dicembre 1975, n. 84.

Proroga del finanziamento regionale della facoltà di magistero di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 27 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga agli articoli 3 e 5 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, il contributo della Regione per la facoltà di magistero di Palermo è ulteriormente autorizzato per gli anni accademici 1974-75 e 1975-76 per il mantenimento dei nove posti di assistenti di cui alla legge regionale 31 maggio 1960, n. 18, al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1540.

Art. 2.

All'onere di lire 120 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1975

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 20 dicembre 1975, n. 85.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, recante provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 27 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è inserito il seguente altro:

« Vengono, altresì, nominate in ruolo, a domanda, subordinatamente alle disponibilità di posti al 1° settembre 1975, le insegnanti e bambinaie con almeno 10 anni scolastici consecutivi di servizio nelle predette sezioni ».

Art. 2.

Le assistenti, inquadrate in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 1975 ed in possesso a tale data del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale, potranno essere inquadrate, a domanda, nel ruolo delle insegnanti, nei posti che si renderanno vacanti nel predetto ruolo, dopo effettuati i trasferimenti e dopo che saranno esaurite le graduatorie di cui all'art. 22 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67. Il predetto personale dovrà superare il corso per insegnanti previsto dalla citata legge regionale.

Art. 3.

L'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è integrato, dopo il quarto comma, con il seguente altro:

« Sono esonerate dal corso le insegnanti e le assistenti, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-75 ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, collocate a riposo con decorrenza 1° ottobre 1975 ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 ».

Art. 4.

Il penultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

« Fra province diverse sono consentiti trasferimenti che vengono effettuati dall'assessore regionale per la pubblica istruzione solo in caso di trasferimento del coniuge per motivi di lavoro e previa debita documentazione ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 dicembre 1975

BONFIGLIO

AVOLA

(1464)

LEGGE 29 dicembre 1975, n. 86.

Istituzione di una commissione di studi legislativi per la riforma dell'organizzazione amministrativa regionale ed il riordinamento degli enti locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1975)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Regione è autorizzato ad istituire una commissione di studi legislativi per l'avvio della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale, diretta ed indiretta, e del riordinamento degli enti locali.

La commissione presieduta dal presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, è composta di non più di quindici membri, scelti tra docenti universitari di materie giuridiche, economiche e finanziarie, e di un segretario, nominati con decreto del presidente della Regione, che ne dà comunicazione all'assemblea regionale.

Per l'espletamento dei compiti di segreteria, il presidente della Regione istituisce direttamente apposito gruppo di lavoro, disponendo contestualmente le assegnazioni di personale.

Art. 2.

La commissione provvede all'elaborazione di progetti articolati:

a) di riforma dell'amministrazione centrale della Regione.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo: all'esigenza di superare l'attuale assetto organizzativo sulla base di principi di efficienza, collegialità, partecipazione e pubblicità dell'azione amministrativa; ai più funzionali modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata; ai principi e criteri contenuti nella legge 22 luglio 1975, n. 382; all'attuazione del più ampio decentramento di funzioni ai comuni ed agli istituendi enti comprensoriali;

b) di riforma dell'amministrazione periferica della Regione e degli enti ed organismi regionali.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo all'esigenza del trasferimento di competenze e funzioni esercitate dall'Amministrazione regionale e da enti ed organismi funzionali preferibilmente ai comuni ed agli istituendi enti comprensoriali, nonché alla conseguente soppressione degli enti ed organismi privi di rilevanti funzioni;

c) di riforma dell'ordinamento degli enti locali.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo alla ristrutturazione degli enti locali su livelli comunali e comprensoriali, entrambi destinatari del più ampio decentramento, con riferimento ai modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata, nonché agli studi effettuati nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea in materia di servizi pubblici degli enti locali.

L'elaborazione dei progetti deve essere definita nel termine di due mesi a decorrere dalla data di insediamento della commissione. Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal presidente della Regione, che ne dà comunicazione all'assemblea regionale.

Art. 3.

Per l'espletamento dei propri compiti la commissione può avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, che sono tenuti a fornire la documentazione ed ogni altro elemento utile richiesto, anche relativi agli enti sottoposti al controllo dell'amministrazione regionale.

Il presidente della Regione, su richiesta della commissione può conferire ad esperti incarichi a tempo determinato per l'effettuazione di indagini, studi e ricerche su temi particolari.

Art. 4.

Ai membri della commissione ed agli esperti di cui all'art. 3, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno regolarmente documentate, sono corrisposti compensi determinati con decreti del presidente della Regione.

Art. 5.

Per il funzionamento della commissione, ivi compresi gli emolumenti, i gettoni di presenza, le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni ai componenti, nonché per tutte le altre attività concernenti l'espletamento dei compiti istituzionali della commissione, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa di lire 10 milioni per l'anno finanziario in corso e di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1976.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario in corso possono essere utilizzate in quello successivo.

Art. 6.

Al pagamento delle spese previste dalla presente legge si provvede con aperture di credito a favore di un dirigente del ruolo amministrativo in servizio alla presidenza della Regione.

A carico delle aperture di credito di cui al precedente comma possono essere erogati, a favore dei membri della commissione, acconti sui compensi definitivi, che saranno stabiliti dal presidente della Regione sulla base dell'attività svolta, risultante dai progetti, dalle relazioni illustrative e dai verbali delle riunioni.

Per gli esperti si provvederà in unica soluzione dopo la presentazione degli elaborati.

Possono essere emesse aperture di credito anche prima dell'avvenuta utilizzazione delle precedenti.

Le aperture di credito disposte nell'esercizio finanziario 1975 sono trasportate di ufficio all'esercizio successivo.

Art. 7.

All'onere di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

All'onere di lire 50 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1975

BONFIGLIO

LEGGE 29 dicembre 1975, n. 87.

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, concernente l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1975)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è modificato come segue:

« Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è modificato come segue:

« Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione ».

Art. 3.

Le parole « compimento di un quadriennio dalla data della precedente elezione regionale » contenute nel primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato con l'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 6, sono sostituite dalle seguenti: « compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale ».

Il numero 1) dell'ultimo comma dello stesso art. 8 della citata legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è sostituito dal seguente:

« 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, nonché i membri del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 31 del decreto legislativo del presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, nel testo risultante dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, è sostituito dal seguente:

« I presidenti ed i componenti delle commissioni provinciali di controllo sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che abbiano cessato di esercitare le loro funzioni almeno un anno prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale ».

Art. 5.

Nel primo capoverso del n. 4) dell'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato con l'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1972, n. 33, le parole « organismi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute » sono sostituite dalle altre: « organismi regionali e provinciali delle associazioni degli enti locali, nonché delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute ».

Art. 6.

L'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è sostituito dal seguente:

« I comizi elettorali sono convocati con decreto del presidente della Regione, su deliberazione della giunta regionale, salvo il caso di cui all'art. 8, quarto comma, dello statuto, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Lo stesso decreto, che fissa il giorno di votazione, stabilisce anche il giorno della prima riunione dell'assemblea che dovrà avere luogo entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

I sindaci di tutti i comuni della Regione, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia agli elettori con manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima della data della votazione ».

Art. 7.

Le parole « non oltre il cinquantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione » contenute nel primo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, modificato con l'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 9, sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il quarantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione ».

Le parole « entro il termine di tre giorni » contenute nel settimo comma dell'art. 12 della stessa legge sono sostituite dalle parole: « entro un giorno ».

Le parole « entro il quarantesimo giorno precedente l'inizio della votazione » contenute nell'ultimo comma del predetto articolo sono sostituite dalle seguenti: « entro il trentaduesimo giorno precedente l'inizio della votazione ».

Art. 8.

Le parole « non più tardi delle ore 16 del trentaseiesimo giorno anteriore a quello della votazione » contenute nel primo comma dell'art. 15 della citata legge sono sostituite dalle seguenti: « non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione ».

Art. 9.

All'art. 16 della stessa legge n. 29 sono apportate le seguenti modifiche.

Il termine « entro dieci giorni » contenuto nel primo comma è sostituito dal termine « entro cinque giorni ».

Il termine « entro cinque giorni » contenuto nel secondo comma è sostituito dal termine « entro tre giorni ».

Art. 10.

Le parole « dal ventesimo giorno » contenute nel quinto comma e le parole « dal trentesimo giorno » contenute nell'ultimo comma dell'art. 20 della citata legge sono sostituite dalle seguenti: « dal quarto giorno ».

Art. 11.

Il terzo comma dell'art. 23 della legge n. 29 del 1951 è soppresso.

Le tabelle *A* ed *E* allegate alla stessa legge sono sostituite dalle tabelle *A* ed *E* allegate alla presente legge.

Art. 12.

Il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita ».

Art. 13.

In occasione delle elezioni per il rinnovo dell'assemblea regionale i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 34 del testo unico regionale 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 14.

Il personale dei comuni della Sicilia, addetto al servizio elettorale, può essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni a prestare lavoro straordinario, in eccedenza alla normale autorizzazione, fino ad un massimo individuale di 40 ore mensili, per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decimo giorno successivo a quello di votazione.

In ciascun comune la spesa complessiva per le ore di lavoro straordinario in eccedenza non dovrà superare il limite di lire 100 per abitante secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento della popolazione.

Il personale delle prefetture della Sicilia, addetto al servizio elettorale, previa intesa tra il Ministero dell'interno e l'assessorato regionale degli enti locali, può essere autorizzato a prestare lavoro straordinario, in eccedenza alla normale autorizzazione, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed il decimo giorno successivo a quello di votazione.

Art. 15.

In occasione delle elezioni regionali, provinciali e comunali, gli onorari e le indennità ai presidenti, componenti, segretari ed esperti previsti dalla legge regionale 4 giugno 1970, n. 9, sono aumentati nella misura del cento per cento. Inoltre, se dovuto, è corrisposto il trattamento di missione previsto dalla stessa legge.

Al presidente ed ai componenti dell'ufficio centrale regionale si applicano, oltre all'eventuale trattamento di missione,

nelle nuove misure, gli onorari e le indennità rispettivamente stabilite con la citata legge per il presidente e per i componenti degli uffici centrali circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

Art. 16.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 1.300 milioni e ricadenti nell'anno finanziario 1976, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione regionale per l'anno 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1975.

BONFIGLIO

MURATORE

(*Omissis*).

LEGGE 29 dicembre 1975, n. 88.

Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi destinati alla difesa e conservazione del suolo previsti dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, dovranno essere programmati sulla base delle indicazioni già emerse dagli studi per la redazione del piano generale di massima di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, secondo la seguente ripartizione:

a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi già realizzati o in corso di realizzazione: 20 per cento;

b) opere pubbliche di bonifica montana: 18 per cento;

c) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente ed acquisizione al demanio dei terreni già rimboschiti e sistemati, tuttora in regime di temporanea occupazione, nonchè interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli: 30 per cento;

d) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto: 30 per cento;

e) adeguamento della capacità produttiva dei vivai forestali: 2 per cento.

Art. 2.

Entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali, approntera il programma delle opere di cui all'art. 1.

Tale programma, comunicato alle comunità montane, che possono entro il termine di venti giorni formulare osservazioni e proposte, e sentito il consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, viene sottoposto al parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Il programma è approvato dalla giunta regionale.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36. L'approvazione dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Il termine per la presentazione del piano generale di massima degli interventi per la conservazione e la tutela degli equilibri ambientali in materia di boschi, di difesa del suolo e conservazione della natura, di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è fissato al 31 ottobre 1976.

Art. 5.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è autorizzata la stipula di ulteriori convenzioni con organismi universitari.

Nel quadro delle convenzioni di cui al primo comma dello art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, ed ai fini delle dotazioni ed acquisizioni previste dai successivi commi dello stesso art. 16 si applicano le disposizioni dell'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Sull'aliquota prevista dall'art. 11 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, saranno imputate anche tutte le spese necessarie per la redazione del piano generale previsto dall'art. 1, comprese quelle cartografiche, aerofotogrammetriche e di stampa.

Art. 7.

L'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, attua i fini istituzionali di cui alla legge regionale 11 marzo 1950, n. 18, avvalendosi di personale regionale e delle strutture operative periferiche del Corpo forestale con la costituzione di appositi gruppi di lavoro in seno agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

L'azienda può effettuare altresì interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli in zone demaniali o da acquisire al demanio ed anche in applicazione del primo comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 8.

Sono organi dell'azienda delle foreste demaniali della Regione:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il direttore dell'azienda;
3) il comitato tecnico consultivo.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione si compone:

a) dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che lo presiede;

b) del direttore regionale del Corpo forestale;

c) dell'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o di un suo delegato;

d) di tre docenti universitari esperti in materia forestale;

e) di nove rappresentanti delle comunità montane eletti secondo le modalità indicate nel successivo art. 10.

Per i problemi particolari riguardanti singole comunità montane al consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti delle comunità interessate, di cui al successivo art. 15.

Il presidente ha facoltà di delegare il direttore regionale del Corpo forestale a presiedere il consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un dirigente del ruolo amministrativo della Regione.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso da fissarsi con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 42, oltre alla indennità di missione, se dovuta, nella misura prevista per i dirigenti dell'amministrazione regionale.

Art. 10.

I componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste di cui alla lettera *e)* dell'art. 9 sono eletti con voto diretto e segreto, limitato a sei nominativi, dai membri dei consigli delle comunità montane e fra gli stessi, in apposita adunanza convocata dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Nella prima applicazione della presente legge l'adunanza è convocata entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

Ai partecipanti all'adunanza spetta il trattamento di missione, se dovuto, nella misura prevista per i dirigenti dell'amministrazione regionale.

In caso di rinnovo dei consigli comunali i rappresentanti dei consigli stessi nominati in seno al consiglio delle comunità montane restano in carica fino a quando non si sarà provveduto alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1) formula proposte relative allo statuto-regolamento dell'azienda;

2) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali dell'azienda, nonchè eventuali variazioni da apportare ai bilanci preventivi durante l'esercizio;

3) stabilisce le direttive ed i criteri per l'impegno dei fondi iscritti in bilancio;

4) delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio dell'azienda;

5) delibera sui programmi per il miglioramento e l'ampliamento del patrimonio boschivo dell'azienda;

6) approva i piani di governo dei boschi demaniali;

7) approva il programma di gestione annuale per le foreste e le eventuali variazioni ritenute necessarie nel corso dell'esercizio.

Art. 12.

Direttore dell'azienda delle foreste demaniali della Regione è il direttore regionale del Corpo forestale.

Il direttore ha la rappresentanza giuridica dell'ente e cura l'attuazione degli scopi del medesimo in conformità delle disposizioni legislative e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di vice direttore dell'azienda sono affidate ad un dirigente tecnico forestale con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica.

Al suddetto funzionario il direttore dell'azienda, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1950, n. 18, ha la facoltà di delegare le sue attribuzioni.

Art. 13.

Il comitato tecnico consultivo, nominato con decreto dello assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e così composto:

1) il direttore regionale del Corpo forestale, presidente;

2) il vice direttore dell'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

3) due dirigenti tecnici forestali;

4) l'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o un suo delegato.

Il comitato tecnico consultivo esprime pareri sui progetti delle opere e sulle eventuali successive loro modifiche, sulle determinazioni relative alle vertenze insorte con le imprese, nonchè su tutti gli altri affari su cui il presidente o il consiglio di amministrazione ritengano di interpellarlo.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un dirigente del ruolo amministrativo della Regione.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione viene iscritto annualmente il contributo a pareggio del bilancio dell'azienda.

Art. 15.

E' istituita la conferenza permanente delle comunità montane composta da 45 membri, designata in numero di tre da ciascuna comunità.

La designazione dei membri viene effettuata dal consiglio delle comunità, nel proprio seno, con il rispetto della minoranza.

La conferenza permanente delle comunità viene convocata dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che la presiede, per esprimere parere sui programmi e sui rendiconti di gestione ed ogni qualvolta lo ritenga utile.

Assiste alla conferenza delle comunità, con funzioni di segretario, un dirigente del ruolo amministrativo della Regione.

La conferenza potrà essere convocata purchè sia intervenuta la designazione del 60 per cento dei suoi componenti.

Nella prima applicazione della presente legge la designazione, di cui al precedente secondo comma, viene effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Ai partecipanti alla conferenza spetta il trattamento di missione dovuto, nella misura prevista per i dirigenti dell'amministrazione regionale.

La conferenza deve essere convocata entro il termine di quindici giorni, a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 16.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni emerse in sede di redazione del piano generale di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, l'azienda delle foreste demaniali approntèrà un inventario dei complessi boscati dell'isola che rivestano carattere di pubblico interesse e quindi suscettibili di espropriazione per l'acquisizione al demanio forestale della Regione.

Il predetto documento viene approvato con provvedimento dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la conferenza permanente delle comunità montane e la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Eventuali opposizioni al provvedimento di cui al comma precedente dovranno essere presentate all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste decide sui ricorsi presentati nel termine di 60 giorni, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione.

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge lo statuto-regolamento dell'azienda è predisposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Per un periodo transitorio di tre anni, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti di redditività stabiliti dall'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, senza oneri finanziari per la Regione, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste demaniali, può procedere, previa definizione di eventuali lavori in corso, alla riconsegna dei terreni occupati temporaneamente per rimboschimento, semprechè non ne sia prevista l'acquisizione al demanio forestale della Regione.

Ai fini della riconsegna, le formalità previste dalle norme in vigore vengono limitate alla sola redazione dell'apposito verbale di cui al secondo comma dell'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, ed alla redazione del piano di coltura e conservazione di cui all'art. 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che dovrà essere integrato con apposite norme intese a regolamentare l'esercizio del pascolo per garantire la conservazione del suolo.

Art. 19.

A cura dell'azienda delle foreste demaniali della Regione sarà pubblicato periodicamente un bollettino d'informazione contenente la raccolta di provvedimenti, circolari, disposizioni, dati statistici concernenti il settore forestale, nonchè studi e risultati di ricerche di carattere scientifico e tecnico-economico.

Il bollettino di cui al comma precedente sarà inviato, oltre che agli uffici ed enti regionali, anche alle comunità montane ed ai comuni dell'isola.

Art. 20.

Gli interventi di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, in rapporto alla natura delle opere, sono affidati, in concessione, ai comuni, alle comunità montane o ai consorzi di bonifica.

Ai fini degli interventi previsti nella presente legge i territori dei comuni montani sono equiparati a tutti gli effetti a comprensori di bonifica montana.

La costruzione di nuove strade dovrà essere improntata a criteri di funzionalità ed economicità derogando anche dalle caratteristiche geometriche previste dalle norme UNI.

Art. 21.

Dei ruoli organici del Corpo forestale previsti dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, fanno parte gli agenti tecnici addetti ai servizi forestali di cui alla tabella *C* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e pertanto la previsione dei posti di tale categoria viene soppressa dalla suddetta tabella.

Fermo restando il disposto dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, gli agenti tecnici forestali possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi speciali connessi alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

Nel ruolo degli agenti tecnici del Corpo forestale sono inquadrati gli agenti tecnici, nonchè i commessi che alla data del 1° gennaio 1975 risultavano effettivamente adibiti alle mansioni previste dall'art. 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36.

Per la copertura dei posti disponibili dopo l'inquadramento effettuato ai sensi del precedente comma si provvede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, consistenti in un colloquio integrato da una prova pratica, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di primo grado e degli altri requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

E' fatta salva in ogni caso la disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 20.

Art. 22.

E' istituito il consiglio di direzione delle foreste dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, presieduto dallo assessore o, per sua delega, dal direttore regionale delle foreste.

La composizione e le attribuzioni del consiglio sono regolate dagli articoli 2 e 80 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 23.

Gli agenti tecnici, le guardie forestali ed i sottufficiali, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in materia, sono autorizzati alla conduzione degli automezzi di qualsiasi tipo di proprietà dell'amministrazione.

Nei casi di provata necessità tale autorizzazione è estesa agli assistenti tecnici ed ai dirigenti tecnici.

L'autorizzazione non comporta la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30.

Art. 24.

Per l'attuazione dei servizi di istituto e di polizia forestale, i ripartimenti forestali si avvalgono dei distaccamenti forestali aventi giurisdizione territoriale intercomunale, determinata con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, possibilmente coincidente con i limiti di bacini montani o di parchi o di grandi riserve naturali.

Ai distaccamenti è assegnato un contingente adeguato di sottufficiali e guardie forestali con dotazione di automezzi fuoristrada e attrezzature ed equipaggiamenti idonei.

Al comando del distaccamento forestale è preposto un sottufficiale.

Oltre alle attribuzioni ed ai compiti di polizia giudiziaria, i sottufficiali e le guardie forestali disimpegnano, nell'ambito della giurisdizione, mansioni di sorveglianza, di tutela e di collaborazione esecutiva nell'attuazione degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

I comandanti dei distaccamenti hanno l'obbligo della tenuta dei registri e della compilazione dell'itinerario di servizio secondo le modalità e le apposite norme interne emanate dalla direzione regionale del Corpo.

Art. 25.

Il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede mediante pubblico concorso, per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze forestali o in ingegneria civile o in scienze agrarie, abilitati all'esercizio professionale ».

Art. 26.

Il ruolo tecnico delle foreste è strutturato in conformità alla tabella *A* annessa alla presente legge.

Il quadro II della tabella *F*, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è conseguentemente soppresso.

Art. 27.

Alla copertura dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico delle foreste, di cui all'annessa tabella *A*, si provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge mediante concorso, per titoli, al quale sono ammessi a partecipare, a domanda, i dipendenti dell'amministrazione regionale con qualifica corrispondente ed in possesso del titolo di studio previsto dallo art. 37, secondo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Ai vincitori del concorso è riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.

Qualora negli organici dei ruoli di provenienza si rendessero liberi dei posti a seguito di quanto previsto al comma precedente gli stessi posti sono soppressi.

Per i posti di ruolo non coperti con le modalità previste dal primo comma si provvederà mediante pubblico concorso.

Art. 28.

L'amministrazione regionale delle foreste provvederà periodicamente alla istituzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento per il personale del Corpo forestale.

Art. 29.

Agli ispettorati ripartimentali delle foreste ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono preposti dirigenti appartenenti rispettivamente al ruolo tecnico forestale e al ruolo tecnico dell'agricoltura con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica.

Gli ispettori ripartimentali delle foreste e gli ispettori provinciali dell'agricoltura, ai quali sono confermate tutte le attribuzioni rispettivamente dei capi degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono delegare attribuzioni loro demandate ai dirigenti dei gruppi di lavoro.

Art. 30.

La tabella *A* del ruolo sottufficiali e guardie forestali, allegata alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Per quanto non previsto espressamente dalla succitata legge in materia di stato giuridico dei sottufficiali e delle guardie forestali si applicano le disposizioni vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato.

I posti disponibili nel ruolo delle guardie forestali di cui all'annessa tabella *B* saranno coperti mediante pubblici concorsi da esperirsi nella misura del 50 per cento nell'anno 1976 e nella misura del restante 50 per cento nell'anno 1977.

Art. 31.

Nella prima applicazione della presente legge un terzo dei posti disponibili nella qualifica di brigadiere sono conferiti, in deroga all'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, mediante esame di idoneità al quale sono ammessi, previo parere favorevole del consiglio di direzione delle foreste, le guardie che ne facciano domanda, purchè abbiano un'anzianità di almeno sei anni nella qualifica e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la pubblicazione del bando di concorso, nonchè i sottufficiali in servizio nel Corpo forestale dello Stato che hanno prestato servizio per almeno cinque anni in Sicilia.

L'esame di idoneità consiste in un colloquio su materie attinenti al servizio di istituto ed all'ordinamento giuridico ed amministrativo della Regione siciliana.

Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono una votazione non inferiore a sette decimi.

La nomina a brigadiere viene conferita con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nell'ordine della graduatoria e nel limite dei posti messi a concorso.

La commissione esaminatrice sarà nominata con le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

Art. 32.

Per l'espletamento del servizio sanitario per il personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali è autorizzata la stipula di apposita convenzione con un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o di complemento.

Nella stessa convenzione che avrà vigore per un periodo non superiore a due anni dovrà essere fissato l'ammontare del compenso annuo che l'amministrazione dovrà corrispondere.

Per gli accertamenti sanitari e visite fiscali compiuti fuori dalla sede di Palermo vengono corrisposte all'ufficiale medico di cui al primo comma del presente articolo le indennità di missione previste per i dirigenti regionali e rimborsate le spese di viaggio.

Art. 33.

Ai fini delle operazioni di martellatura per le utilizzazioni boschive, l'amministrazione regionale fornisce in dotazione ai dirigenti tecnici ed ai sottufficiali del Corpo forestale, a titolo gratuito, i martelli forestali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1950, n. 566.

Art. 34.

Le norme per la difesa dei boschi dagli incendi di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, si applicano in quanto compatibili con la legislazione regionale in materia.

E' istituito, in seno al Corpo forestale, il servizio anticendi boschivi cui è affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi che sarà attuata a mezzo degli appositi centri operativi degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 35.

Dallo stanziamento di cui al primo comma dell'art. 37 è prelevata la somma di lire 10.000 milioni per l'attuazione di interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approntera un programma dei lavori da eseguire, sul quale riferirà alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 36.

La gestione dei fondi dell'azienda delle foreste demaniali viene affidata agli istituti di credito che espletano il servizio di cassa della Regione siciliana e si effettua mediante la istituzione di sottoconti di cassa intestati all'azienda medesima.

La competenza della relativa gestione è determinata in base alla provenienza dei fondi a seconda che si riferiscano al bilancio della Regione o al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Al sottoconto istituito presso l'istituto di credito che svolge il servizio di cassa relativo al bilancio regionale sono attribuite altresì le entrate proprie dell'azienda.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'azienda delle foreste demaniali provvederà al totale trasferimento dell'attuale propria gestione dei fondi agli istituti di cui al primo comma del presente articolo ed il saldo di cassa accertato è versato nei sottoconti istituiti presso i predetti istituti secondo i criteri di cui al terzo comma del presente articolo.

Lo stanziamento di cui all'art. 1, lettera *c*), della presente legge ed ogni altra nuova entrata dell'azienda delle foreste demaniali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono interamente versati nei sottoconti di competenza.

Art. 37.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100.540 milioni, così ripartita:

a) art. 1, lire 100.000 milioni ripartite in tre quote di lire 30.000 milioni, 40.000 milioni e 30.000 milioni, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977;

b) art. 5, lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

c) art. 19 ed articoli dal 25 al 33, lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Per le spese occorrenti per studi, rilievi, attrezzature e per quanto altro occorra alla compilazione dei progetti esecutivi e per l'adeguamento delle strutture tecniche è riservata l'aliquota del 3 per cento sullo stanziamento previsto dalla precedente lettera *a*).

Art. 38.

All'onere di lire 100.000 milioni ricadente negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, si provvede utilizzando parte delle disponibilità previste per gli esercizi medesimi dal piano regionale d'interventi approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 540 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione regionale per l'anno finanziario 1974.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi al 1976, e valutati in lire 500 milioni, si provvede con il gettito delle entrate tributarie della Regione per gli anni medesimi.

Art. 39.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1975.

BONFIGLIO

GIUMMARRA

TABELLA A

Ruolo tecnico delle foreste	Organico
Dirigente tecnico forestale	60
Assistente tecnico forestale	120
Agente tecnico forestale	350

Visto, *il presidente regionale*: BONFIGLIO

TABELLA B

Ruolo dei sottufficiali e guardie forestali	Organico
Maresciallo	86
Brigadiere	
Guardia	400

Visto, *il presidente regionale*: BONFIGLIO

LEGGE 29 dicembre 1975, n. 89.

Disciplina della concessione in uso alle compagnie, gruppi e imprese portuali delle autogrù semoventi facenti parte della consistenza mobiliare della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per le finanze è autorizzato a concedere in uso alle compagnie, gruppi ed imprese portuali, in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento al codice della navigazione, le autogrù semoventi facenti parte della consistenza mobiliare della Regione.

La concessione può essere accordata anche alle camere di commercio o ad altri enti che esplicano nel territorio dell'isola attività di interesse portuale.

Art. 2.

L'uso dei mezzi meccanici di proprietà della Regione può essere concesso per almeno un biennio, verso il corrispettivo anticipato del canone nella misura stabilita dalla Regione su proposta dell'autorità marittima sentiti i consigli o le commissioni del lavoro portuale e dietro versamento di cauzione il cui importo non sia inferiore ad un'annualità dello stesso canone.

Art. 3.

Il contratto di concessione deve prevedere l'onere di manutenzione ordinaria a carico del concessionario e la clausola di assunzione di qualsiasi altro onere in dipendenza dell'uso del mezzo meccanico o che potesse essere richiesto dalle autorità marittime nell'esercizio della loro competenza in materia di traffico portuale.

L'amministrazione regionale, per le concessioni accordate ai sensi dell'art. 1, primo comma, della presente legge, può assumere a proprio carico le sole spese di trasporto e di manutenzione straordinaria cui, in ogni caso, devono essere assoggettati i mezzi meccanici di proprietà della Regione, almeno ogni quattro anni.

Alla predetta manutenzione provvedono direttamente i concessionari coi fondi che saranno loro accreditati in base a perizia dell occorrende opere manutentive redatta a cura dei concessionari stessi ed approvata, in linea tecnica, dall'ispettorato regionale tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 4.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di lire 50 milioni per la manutenzione straordinaria ed il trasporto dei mezzi meccanici di proprietà della Regione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1975.

BONFIGLIO

MANNINO

LEGGE 29 dicembre 1975, n. **90**.

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori della azienda di laterizi « Maestri Figuli » di Sciacca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere ai lavoratori già dipendenti dall'azienda di laterizi « Maestri Figuli », con sede in Sciacca, che risultino disoccupati dalla data del 1° giugno 1975, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita al momento della cessazione dell'attività, per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1976.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 20 milioni. Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con parte dell'avanzo accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1975.

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 29 dicembre 1975, n. **91**.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

(1465)

LEGGE 29 dicembre 1975, n. **92**.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 31 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

(1466)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760550)